

Corte dei Conti

Procura Regionale  
presso la Sezione Giurisdizionale  
per L'Emilia Romagna

Relazione del Procuratore Regionale  
Ignazio Del Castillo  
in occasione dell'inaugurazione  
dell'anno giudiziario 2005

Udienza del 01 febbraio 2005  
Presidente  
Giovanni D'Antino Settevendemie

Relazione sullo stato della giurisdizione  
della Corte dei conti  
nella regione Emilia Romagna

La relazione del procuratore regionale non darà notizia, come avvenuto in passato, dell'attività della Sezione regionale di controllo in ottemperanza ad una precisa deliberazione del Consiglio di Presidenza e sarà pertanto limitata all'attività giurisdizionale della Corte dei conti, ai giudizi in materia di pensioni pubbliche, civili, militari e di guerra e ai giudizi in materia di contabilità pubblica, cioè all'attività della Sezione giurisdizionale e della Procura regionale.

La difficile situazione economica in cui versa da tempo il nostro Paese e le connesse difficoltà della finanza pubblica che deve muoversi fra l'esigenza del rispetto del patto di stabilità e quella di promuovere con risorse pubbliche la ripresa economica, ha indotto il legislatore ad avviare o riproporre la lotta agli sprechi delle risorse pubbliche (che, ricordo, provengono dal prelievo coattivo della ricchezza e del reddito dei contribuenti, cittadini o non), ad effettuare drastici tagli alla spesa corrente ed ai trasferimenti di risorse agli enti locali e a porre numerosi limiti alla spesa degli enti locali.

Gli organi di informazione nel riferire queste notizie hanno dato ampio risalto al "grido di dolore" degli amministratori locali, cui viene posta l'alternativa di ridurre i servizi ai cittadini o di aumentare le imposte locali, ma non hanno trascurato di dare spazio a numerosi fenomeni di mala gestione di risorse pubbliche: eccessivo numero di consulenze e incarichi professionali non necessari, pur in presenza di un eccessivo numero di dipendenti pubblici, uso illecito dei proventi delle contravvenzioni al codice della strada, riscossione coattiva delle entrate pubbliche improduttiva, società a partecipazione pubblica fuori controllo, ricorso da parte di enti locali a strumenti di finanza innovativa o creativa e investimenti ad alto rischio di risorse pubbliche, fatti vari di malasanità, illeciti vari eufemisticamente definiti "sprechi", e la lista potrebbe continuare.

Di fronte a tali informazioni è legittimo e naturale che la collettività, la società civile, pretenda di sapere cosa faccia la Corte dei conti a tutela della finanza pubblica, per reprimere tanti illeciti, considerando che oggi la Corte ha giurisdizione in materia di responsabilità amministrativa e contabile non solo nei confronti di amministratori e dipendenti di amministrazioni pubbliche, anche per danni arrecati ad amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, ma anche di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici, di amministratori di società private in mano pubblica e di privati concessionari che riscuotono entrate pubbliche o gestiscono beni pubblici e che alla stessa Corte è attribuita la giurisdizione per l'applicazione delle sanzioni, consistenti nell'incapacità a ricoprire determinati incarichi pubblici, agli amministratori degli enti

locali responsabili del dissesto dell'ente di cui all'art. 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 30, comma 15, della legge 289/2002 per gli amministratori di enti locali che facciano ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle d'investimento.

Alla domanda della società civile il procuratore regionale cercherà di dare risposta non senza premettere alcune notazioni.

Le generiche informazioni date dalla stampa su illeciti diffusi sul territorio nazionale non consentono l'avvio di un'istruttoria. E' necessaria una precisa notizia di danno che consenta di accertare l'esistenza di un danno alla finanza pubblica concreto ed attuale il cui ammontare sia determinabile, che sia identificato il responsabile del danno e che concorrano le altre condizioni richieste dalla legge, che il pubblico ministero deve provare, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, fra cui il dolo o la colpa grave che deve caratterizzare l'azione o l'omissione produttiva di danno.

La notizia di un danno non ancora prodotto, un pericolo di danno non consente poi alcun intervento del procuratore regionale per evitare il danno: non esiste un'azione di danno temuto alla finanza pubblica.

L'acquisizione di qualificate notizie di danno presenta delle difficoltà per il diffuso inadempimento dell'obbligo di denuncia specie da parte degli organi di revisione degli enti locali, mentre gli organi cui è demandato il controllo di gestione sono esentati dalla legge dall'obbligo di denuncia e le Sezioni regionali di controllo, cui è demandato il controllo sulla gestione possono comunicare le proprie relazioni esclusivamente ai Consigli comunali, provinciali e regionali.

Altro elemento da tenere in considerazione è la scarsità delle risorse che si riducono sempre di più. In varie occasioni ho posto l'accento su tale questione. Oggi devo solo far presente che gli ulteriori pesanti tagli alle già scarse risorse disponibili accresceranno le difficoltà operative di questa procura regionale.

#### Attività della Sezione giurisdizionale in materia di pensioni

L'anno 2004 ha ancora visto la Sezione impegnata nello smaltimento dei numerosi ricorsi ancora pendenti che, all'inizio del 2004, erano 12.639.

Nonostante la complessità della materia, l'alta professionalità dei giudici assegnati alla Sezione e del suo Presidente, che ha svolto anche le funzioni di giudice monocratico, ha consentito un ulteriore incremento di produttività che ha portato alla definizione, in 169 udienze, di ben 5.283 giudizi.

Le sentenze emesse sono state 3.781 di cui 942 hanno accolto i ricorsi mentre 2.839 li hanno rigettati. Gli altri giudizi sono stati definiti con altre modalità (decreti e ordinanze di interruzione ed estinzione).

Le ordinanze istruttorie sono state 173.

Nonostante l'eccezionale produttività, non solo dei magistrati, ma anche del personale amministrativo assegnato alla Sezione, il numero dei ricorsi giacenti alla fine dell'anno era di 10.100, a causa dell'ingente numero di nuovi ricorsi depositati che è di ben 2.744 e conferma una tendenza che si registra da anni.

L'elevato numero di nuovi ricorsi, molto superiore a quello registrato in altre Sezioni regionali, è ormai un dato costante, che fa ragionevolmente presumere che l'arretrato pensionistico potrà raggiungere livelli accettabili solo fra 3 o 4 anni.

Ciò dovrebbe indurre l'organo di autogoverno a potenziare adeguatamente la Sezione incrementando il numero di magistrati assegnati alla Sezione e le unità di personale amministrativo. E' invece accaduto il contrario ed il numero dei giudici è diminuito passando da otto a sette. Su di essi grava anche l'attività giurisdizionale nelle materie di contabilità pubblica .

#### Giudizi di responsabilità

In materia di responsabilità la Sezione ha tenuto 11 udienze nelle quali sono discussi 68 giudizi, gran parte dei quali ad istanza del procuratore regionale e gli altri ad istanza di parte.

Sono state depositate 68 sentenze 41 delle quali di condanna, per un importo complessivo di € 1.522.480,66 e 14 sentenze di assoluzione. Le altre 13 sentenze sono parziali, interlocutorie o dichiarative del difetto di giurisdizione

Per quindici giudizi il Presidente della Sezione ha ritenuto di adottare il procedimento monitorio, rito abbreviato che evita la discussione della causa in caso di accettazione dell'addebito in misura ridotta da parte del responsabile. Tali giudizi si sono conclusi con altrettante ordinanze di condanna per un importo di 11.720,00 Euro.

Sono state poi emesse dalla Sezione 30 ordinanze di cui 29 istruttorie e una di convalida di sequestro conservativo per l'importo di 26.262,23 Euro.

I dati riferiti evidenziano un'attività molto superiore a quella dell'anno precedente.

Tredici sentenze di condanna riguardano il concessionario della riscossione dei tributi della provincia di Bologna e dodici ufficiali della riscossione dipendenti dello stesso concessionario per il danno arrecato alla Camera di commercio di Bologna a seguito della mancata riscossione di quote di tributo camerale. Con tali sentenze la Sezione ha accolto integralmente le richieste risarcitorie della procura erariale fondate sull'inadempimento contrattuale del concessionario che ha organizzato la riscossione coattiva in modo da produrre una documentazione probatoria di una vasta attività di riscossione coattiva in realtà non effettuata. Le sentenze hanno affermato la piena responsabilità del concessionario ed hanno ritenuto sussistente una responsabilità sussidiaria degli ufficiali di riscossione limitata al 10 per cento dell'importo non riscosso, ritenendo prevalente l'organizzazione del servizio effettuata dal

concessionario sulle responsabilità dei soggetti che hanno formato la documentazione che avrebbe dovuto provare l'inesigibilità dei crediti.

Le altre sentenze di condanna riguardano danni prodotti nella circolazione stradale, danni conseguenti ad incidenti sul lavoro, a consulenze ed incarichi professionali, ad irregolarità contabili, alcune delle quali relative ad alcuni dipartimenti dell'Università di Bologna, truffe militari, procedure concorsuali, mancata acquisizione di entrate. Una sentenza di condanna ha riconosciuto la responsabilità di un medico del servizio sanitario nazionale che, assente dal servizio per malattia, svolgeva attività professionale presso una struttura privata.

Alcune sentenze hanno riconosciuto il danno all'immagine dell'amministrazione ed il danno da disservizio conseguente ad alcuni casi di concussione e abuso d'ufficio.

Fra le quattordici sentenze di assoluzione è ben nota, per il rilievo che ha avuto sulla stampa locale, quella relativa alla concessione a soggetti privati da parte del Comune di Bologna dell'area pubblica denominata Parco Nord. La Sezione ha assolto i convenuti ritenendo che nessun danno sia stato arrecato alle finanze comunali.

Con tre diverse sentenze sono stati assolti alcuni medici del servizio sanitario nazionale, universitari e ospedalieri, che hanno svolto attività professionale presso strutture accreditate in violazione del divieto sancito dalla legge. La Sezione ha ritenuto che il divieto non fosse chiaramente intelligibile dalla lettera della legge ed ha pertanto escluso la colpa grave dei convenuti, assolvendoli. Tuttavia ha condannato alcuni medici universitari al risarcimento del danno all'immagine per aver continuato a svolgere l'attività professionale vietata pur dopo l'esplicito divieto dell'amministrazione di appartenenza che ha aperto nei loro confronti un procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Le altre sentenze di assoluzione sono motivate con l'assenza di colpa grave nella produzione del danno.

Alcune sentenze di assoluzione sono state già impugnate dal procuratore regionale, altre sono in corso di impugnazione.

Le restanti sentenze sono sentenze parziali con annessa ordinanza istruttoria cui si aggiunge una sentenza interlocutoria con sostanziale contenuto di ordinanza che ha ritenuto inammissibile un atto di riassunzione di una causa restituita dal giudice d'appello per la prosecuzione del giudizio in primo grado.

\* \* \* \*

Notevole è stata anche l'attività della Sezione per i giudizi ad istanza di parte. A conclusione dei numerosi giudizi discussi sono state finora depositate 6 sentenze.

Una sentenza ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte su un ricorso tendente ad ottenere la revoca di un sequestro conservativo a seguito dell'integrale esecuzione della sentenza di condanna.

Altra sentenza ha dichiarato la cessazione degli effetti di una ritenuta cautelare sullo stipendio di un dipendente statale che era stata mantenuta oltre il termine stabilito dalla legge sull'erroneo presupposto dell'accettazione della ritenuta da parte del dipendente.

Le altre sentenze sono state emesse su ricorsi dei concessionari della riscossione dei tributi della provincia di Bologna e della provincia di Ferrara avverso il diniego di rimborso di quote d'imposta inesigibili o avverso ordini di riversamento di importi rimborsati dall'ente impositore a titolo di definizione automatica di domande di rimborso di quote inesigibili d'imposta.

I ricorsi del concessionario di Bologna riguardavano quote inesigibili di tributo camerale, cioè le stesse quote su cui vertono i giudizi di responsabilità definiti dalla Sezione con sentenza di condanna e quelli ancora pendenti.

I ricorsi del concessionario della riscossione della provincia di Ferrara erano originati dalla revisione da parte dell'Agenzia delle Entrate della definizione automatica, a suo tempo richiesta e concessa, a seguito della dichiarazione di falsità di numerosi verbali di pignoramento negativo e di irreperibilità di contribuenti che ha fatto venire meno il presupposto della procedura accelerata di rimborso delle quote d'imposta inesigibili.

La sezione ha rigettato tutti i ricorsi tranne uno. E' all'esame della Procura la possibilità di impugnazione della relativa sentenza.

#### Giudizi di conto e conti giudiziali

In materia di giudizi di conto la Sezione ha emesso una sentenza che ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio per l'impossibilità di ricostruire la documentazione e, su istanza del Procuratore regionale, cinque decreti con cui è stato fissato ad altrettanti agenti contabili inadempienti all'obbligo della presentazione del conto giudiziale il termine per la redazione e presentazione del conto.

La Sezione, in applicazione dell'art. 2 della legge n. 20 del 1994, ha poi dichiarato l'estinzione di 509 giudizi di conto relativi a conti giacenti presso la Sezione da oltre cinque anni senza che sia stata depositata nella segreteria della sezione la relazione del magistrato o siano state elevate contestazioni al contabile o al tesoriere da parte della Pubblica Amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale.

La citata disposizione che consente l'estinzione del giudizio, già instaurato con la presentazione del conto, contiene, come ha posto in evidenza la giurisprudenza, una valutazione normativa del venir meno, col decorso del tempo, dell'interesse pubblico all'accertamento delle risultanze di una gestione nonché all'intervento correttivo del giudice che rilevi nel conto medesimo irregolarità non evidenziate in sede

amministrativa. In altre parole la legge richiede che i conti giudiziali siano esaminati in tempi brevi, prima della maturazione del termine di prescrizione della responsabilità.

Il numero di conti giacenti e non esaminati che ammontava alla fine del 2003 a 10.002 è ulteriormente aumentato raggiungendo la cifra di 12.235 alla fine del 2004.

L'incremento è stato determinato dal deposito di numerosi conti da parte degli enti locali anche in conseguenza dell'attività della Sezione volta alla costituzione di un'anagrafe degli agenti contabili degli enti locali.

L'inadempimento dell'obbligo del deposito dei conti presso la Sezione giurisdizionale è tuttavia ancora molto diffuso presso gli enti locali dove operano numerosi agenti contabili, soprattutto esterni che riscuotono denaro di pertinenza dell'ente.

Dai dati forniti dalla Sezione emerge che nel 2004 sono stati depositati presso la Sezione ben 109 conti della gestione di partecipazioni azionarie di enti locali. Tali conti e quelli più rilevanti per la finanza degli enti locali dovrebbero essere esaminati sollecitamente senza attendere il decorso dei cinque anni necessari per l'estinzione del giudizio perché dal loro esame possono emergere danni che difficilmente possono venire, per altra via, a conoscenza della procura per esercitare l'azione di responsabilità.

L'importanza del giudizio di conto per il controllo della gestione delle società a partecipazione pubblica sembra sia sottovalutata dalla Corte dei conti, ma non lo è dagli enti locali, o meglio dagli amministratori e dai gestori delle partecipazioni azionarie, sindaco o altro soggetto da lui designato. Si sta sviluppando il fenomeno della costituzione di società a partecipazione pubblica che hanno come finalità la gestione delle partecipazioni azionarie dell'ente locale. Il fenomeno avrà come conseguenza la polverizzazione delle responsabilità e maggiori difficoltà di accertamento della colpa grave richiesta dalla legge per il risarcimento di eventuali danni.

La Sezione per l'Emilia Romagna non ha risorse sufficienti per fare fronte alla situazione drammatica dei giudizi di conto. Le risorse, come ho detto prima, sono quasi interamente assorbite dalla giurisdizione in materia di pensioni e non sono neppure sufficienti per quella funzione.

In questa situazione il procuratore regionale auspica che la Sezione possa almeno verificare la regolarità formale dei conti che vengono presentati e che i conti stessi siano corredati dall'atto di attribuzione della specifica qualità di agente contabile e dalla parifica del conto da parte dell'amministrazione.

#### Attività della Procura regionale

I dati statistici dell'attività della Procura regionale si possono riassumere in 36 atti di citazione, 5 atti introduttivi del giudizio per resa di conto, 15 conclusioni in giudizi ad

istanza di parte, 8 impugnazioni di sentenze di primo grado, 1 sequestro conservativo per un importo di 26.262,23 euro, 1 atto di citazione introduttivo di un giudizio di interpretazione di una sentenza di condanna, pronunciata dalla locale sezione giurisdizionale, 864 provvedimenti di archiviazione e l'apertura di 1397 nuovi fascicoli istruttori.

Le istruttorie pendenti al 31 dicembre 2004 erano 2.482, con un aumento considerevole rispetto all'anno precedente.

L'aumento dei fascicoli istruttori è stato determinato dalla trasmissione da parte della procura generale di 40 decreti della Corte d'Appello che hanno accolto domande di equa riparazione per eccessiva durata del processo, dalla trasmissione, da parte di enti locali, di 70 deliberazioni di riconoscimento di debito prevista dall'art. 23, quinto comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e dall'apertura di 338 istruttorie relative alla mancata resa del conto giudiziale da parte di soggetti privati concessionari della riscossione di entrate tributarie e patrimoniali di enti locali.

Gli atti di citazione depositati riguardano danni arrecati nell'attività limitative o ablative della proprietà privata, danni arrecati a beni pubblici, danni connessi all'attività contrattuale, mancata o insufficiente acquisizione di entrate, erogazione di somme non dovute, danni risarciti ad alunni di scuole pubbliche, danni da ritardo nei procedimenti, conferimenti di incarichi professionali, inquadramenti di personale, danni connessi a reati commessi da pubblici dipendenti, danni da irregolarità contabili evidenziate da verifiche amministrative e contabili, danni prodotti nella circolazione dei veicoli di amministrazioni statali.

La tipologia delle istruttorie in corso è evidenziata nel prospetto allegato alla relazione.

Di esse non è possibile, per evidenti ragioni di riservatezza, dare notizie precise, ma solo formulare considerazioni di carattere generale.



E' giunta quasi al termine la lunga e complessa istruttoria, nota al pubblico per le notizie diffuse dalla stampa, relativa al concessionario della riscossione di Bologna per danni arrecati all'erario dello Stato e vari Comuni della provincia, sull'esito della quale potrebbe incidere una poco nota e commentata disposizione della legge finanziaria 2005, precisamente il comma 426 dell'art. 1, che dà ai concessionari del servizio nazionale di riscossione la "facoltà di sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessionario compiute fino al 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione". Si tratta di una disposizione la cui portata ed i cui effetti non è possibile, allo stato, valutare.

In materia di consulenze e incarichi a soggetti estranei all'amministrazione sono ancora aperte, sulla base di denunce pervenute negli ultimi anni, 88 istruttorie, numero non elevato considerata la rilevanza del fenomeno secondo le notizie di stampa. Si può presumere che il numero delle denunce dopo le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2005 che ha codificato i limiti e le condizioni al conferimento di incarichi esterni da tempo elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti e attribuito precisi compiti ai revisori dei conti degli enti locali, possa aumentare.

La legge prevede l'obbligo di comunicazione degli atti di affidamento di incarichi e consulenze alla Corte dei conti. Se il destinatario di atti dovesse essere individuato nella procura regionale e si ritenesse che la trasmissione sia sostitutiva delle denunce di danno ne conseguirebbe un aggravio di lavoro, insostenibile nelle attuali condizioni.

In relazione alle istruttorie aperte a seguito di reati commessi da pubblici dipendenti, originate dalle segnalazioni delle Procure della Repubblica e delle Procure militari previste dall'art. 129 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedure penale, devo rilevare che a volte dal reato non deriva direttamente un danno patrimoniale, ma

solo un danno all'immagine ed al prestigio dell'amministrazione e/o un danno da disservizio, danni che ormai pacificamente rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti.

Le segnalazioni degli altri uffici del pubblico ministero presso il giudice ordinario e presso il giudice militare sono preziose e qualificate fonti di notizia di danno ed auspico che divenga generale presso tutte le Procure della Repubblica l'uso di dare notizia alla Procura regionale della Corte dei conti dei procedimenti instaurati da cui possa derivare danno patrimoniale, all'immagine o da disservizio anche nel caso in cui l'istruttoria del P.M. si concluda con una richiesta di archiviazione e, ove possibile, anche prima della chiusura dell'istruttoria, per consentire l'attivazione della misura cautelare del sequestro conservativo dei beni del presunto responsabile prima che essi vengano distratti.

Fra le istruttorie in materia di entrate rientrano quelle relative alla mancata resa del conto giudiziale da parte di soggetti privati concessionari della riscossione di entrate tributarie e patrimoniali di enti locali.

Avevo segnalato il fenomeno nella relazione dello scorso anno e la segnalazione ha prodotto una sola denuncia da parte di un Comune della regione, a seguito della quale è stato avviato un giudizio per resa di conto a seguito del quale al contabile inadempiente è stato assegnato dalla Sezione un termine per la presentazione del conto. L'ulteriore mancato deposito del conto ha indotto la procura a citare il concessionario inadempiente davanti alla Sezione per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dalla legge e l'eventuale compilazione del conto d'ufficio e a spese del contabile.

Successivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze segnalava l'affidamento della riscossione di tributi locali a soggetti privati in 338 Comuni. Dalle istruttorie

avviate è emerso che numerosi, più di uno in ciascun ente, sono i soggetti privati, anche diversi dai concessionari del servizio nazionale di riscossione, che riscuotono entrate tributarie e patrimoniali di pertinenza degli enti locali e sono perciò obbligati alla resa del conto giudiziale. Prossimamente saranno avviati i giudizi per resa di conto. Colgo l'occasione per ricordare che i conti devono pervenire alla Sezione tramite l'amministrazione dopo che essa ha provveduto alla parifica del conto stesso, raccomandando, ove emergano irregolarità produttive di danno, di darne immediata notizia alla Procura per l'avvio dell'azione di responsabilità anche prima dell'esame del conto da parte della Sezione.

\* \* \* \* \*

Le denunce di danno pervenute alla procura nel 2004 sono circa novecento, metà delle quali riguardano danni connessi alla circolazione stradale di mezzi di amministrazioni dello Stato.

Nessun ente diverso dalle amministrazioni dello Stato nello scorso anno e negli anni precedenti ha fatto pervenire denunce per danni simili, circostanza questa che evidenzia l'inadempimento dell'obbligo di denuncia e l'assunzione del danno a carico dell'amministrazione oppure che il danno era coperto da polizza assicurativa stipulata e pagata dall'ente. In entrambi si è in presenza di un illecito contabile e di un danno ingiustamente posto a carico dell'amministrazione pubblica ed in definitiva del cittadino contribuente.

I danni non denunciati dall'amministrazione e dai soggetti obbligati ad effettuare la denuncia quali revisori dei conti, amministratori di enti locali, dirigenti e responsabili dei servizi, non riguardano soltanto incidenti stradali, ma tante altre ipotesi di danno.

Gli atti di citazione emessi dalla Procura traggono origine da segnalazioni delle Procure della Repubblica, dalle relazioni dei servizi ispettivi, di stampa e solo per le

amministrazioni dello Stato da denunce qualificate e documentate proveniente dalla stessa amministrazione danneggiata. Fra le denunce provenienti dalle amministrazioni dello Stato devo segnalare alcune provenienti dalla Direzione scolastica regionale relative ad alcuni illeciti consumati nell'ambito delle Istituzioni scolastiche non denunciati o forse neppure rilevati dall'organo di revisione contabile dell'Istituzione.

Nessuna denuncia è stata presentata dagli organi di revisione contabile degli enti locali.

Parte delle denunce, spesso anonime, provengono da privati e raramente consentono di individuare un danno, ma eventualmente solo comportamenti illegittimi della pubblica amministrazione non produttivi di danno.

Le restanti denunce, spesso preannunziate dalla stampa, provengono da consiglieri comunali di minoranza e spesso chiedono soltanto il controllo di legittimità di una deliberazione della Giunta o del consiglio comunale. Altrettanto spesso l'istruttoria di tali denunce viene sollecitata dai denunzianti che chiedono di conoscere l'esito dell'istruttoria.

La Procura non è un organo di controllo di legittimità né un organo consultivo, ma l'ufficio del pubblico ministero presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, anche se le condizioni in cui la Procura è costretta ad operare, sin dalla sua istituzione, possano indurre taluno ad opinare diversamente. E' un organo giudiziario che esercita l'azione di responsabilità amministrativa e contabile nell'interesse della legge e della finanza pubblica e che può rendere noti i risultati della propria attività solo se hanno dato luogo all'emissione di atti di citazione e solo dopo la notifica degli stessi ai presunti responsabili chiamati in giudizio.

L'archiviazione di una denuncia, che generalmente avviene dopo l'esperimento di attività istruttorie, è un atto interno non sottoposto al vaglio di alcun giudice e viene

disposta allo stato degli atti, senza carattere di definitività. Le motivazioni dell'archiviazione non possono essere portate a conoscenza del denunciante, che ha comunque notizia dell'archiviazione, o di altri soggetti.

\* \* \* \*

Alla Procura regionale è affidato anche il monitoraggio dell'esecuzione delle sentenze di condanna che ha evidenziato il recupero in dieci anni di soli € 1.195.284,36 a fronte di un credito complessivo di € 2.414.421,92, importo che non tiene conto delle condanne non ancora passate in giudicato.

Le difficoltà nella riscossione delle somme determinate nelle sentenze di condanna del giudice contabile, recentemente evidenziate anche dal Procuratore Generale della Corte dei conti, permangono anche per la scarsa cura posta in tale attività dalle amministrazioni danneggiate cui la legge affida l'esecuzione delle sentenze.

A rendere meno proficua l'esecuzione delle sentenze di condanna e delle correlate spese di giustizia il cui credito è nella maggior parte dei casi iscritto a ruolo e viene affidato al concessionario della riscossione, ha contribuito l'opinabile applicazione ai crediti derivanti da sentenze di condanna delle norme sul condono tributario previsto dall'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ai crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti.

Ulteriori effetti negativi nell'attività di recupero potranno derivare dalla già ricordata disposizione della legge finanziaria per il 2005 che dà facoltà ai concessionari della riscossione di sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessionario compiute fino al 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante.

Non posso chiudere la relazione senza ricordare ancora una volta che l'attività istruttoria della Procura è possibile solo grazie alla fattiva costante collaborazione della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri, nelle sue articolazioni territoriali, e con i suoi reparti speciali, del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia di Stato. A tutti va il mio sentito ringraziamento con l'auspicio di una sempre più stretta collaborazione nell'interesse della collettività.

\* \* \* \* \*

Sig. Presidente, ringraziando il Collegio e tutti i presenti per l'attenzione prestata, Le chiedo di voler dichiarare aperto, in nome del Popolo italiano, l'anno giudiziario 2005 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna.

## GIUDIZI PENDENTI E DEFINITI IN MATERIA PENSIONISTICA

ANNO 2004

	N° giudizi pendenti al 01/01/2004	N° giudizi introdotti nell'anno	N° giudizi assegnati alle udienze nel 2004	N° udienze tenute nell'anno	N° giudizi definiti con sentenza di accoglimento	N° giudizi definiti con sentenza di rigetto	N° giudizi definiti con altre modalità (decreti e ordinanze di interruzione ed estinzione)	N° ordinanze istruttorie o di sospensione del giudizio	N° giudizi pendenti al 31/12/2004
CIVILI	8.543	1.792	2.592	169	366	2.257	707	32	7.00
MILITARI	3.180	575	1.114		502	389	155	57	2.70
GUERRA	916	377	425		74	193	640	84	386
TOTALI	12.639	2.744	4.131		942	2.839	1.502	173	10.11

Totale anno 2003	14.978	2.153	3.991	168	649	3.028	815	193	12.639
	al 01/01/2003								al 31/12/2003
Percentuale di incremento / decremento 2004 / 2003	-15,61%	21,53%	3,38%	0,59%	31,10%	-6,24%	45,73%	-10,36%	-20,01% rispetto ai giudizi pendenti al 31/12/2003

PREVISIONE DEI TEMPI DI AZZERAMENTO DELL'ARRETRATO (**)				
Anno	(a) Pendenti al 1° gennaio	(b) Pervenuti nell'anno	(c) Decisi nell'anno	(d) Giacenti al 31 dicembre
1997	20.620	662	664	20.618
1998	20.618	2.609	1.083	22.144
1999	22.144	1.887	1.688	22.343
2000	22.343	1.353	3.061	20.095
2001	20.095	1.857	3.518	18.434
2002	18.434	1.246	4.702	14.978
2003	14.978	2.153	4.492	12.639
<b>2004</b>	<b>12.639</b>	<b>2.724</b>	<b>5.263</b>	<b>10.100</b>
2005	10.100	2.000	4.500	7.600
2006	7.600	2.000	4.500	5.100
2007	5.100	2.000	4.500	2.600
2008	2.600	2.000	4.500	100

(\*\*) La previsione è basata sui seguenti presupposti:

- 1) che il numero delle decisioni della Sezione Giurisdizionale resti ad un livello di 4,500 sentenze
- 2) che l'afflusso dei nuovi ricorsi si mantenga nei limiti medi, di 2000 unità dal 2004 in poi

ATTIVITA' IN MATERIA DI PENSIONI DELLE SEZIONI REGIONALI										
ANNO 2004										
SEZIONE REGIONALE	IN CARICO AL 30/11/03 (A)	RICORSI PERVENUTI dal 1/12/2003 al 30/11/2004 (B)	ISCRITTI A RUOLO D'UDIENZA NEL PERIODO (C)	DEFINITI ACCOGLIM. (D)	DEFINITI RIGETTO (E)	ORDINANZE ISTRUTTORIE (F)	SENTENZE O ORDINANZE DA PUBBLICARE (G)	PENDENTI AL 30 /11/ 2004 (H)*	ALTRI DEFINITI (I)	Variazioni percentuali pendenze 11/03 - 11/04
ABRUZZO	2286	457	1191	423	251	95	163	1808	261	-20,9
BASILICATA	491	248	367	175	28	37	19	456	80	-7,1
CALABRIA	4280	607	1734	320	447	173	0	3616	504	-15,5
CAMPANIA	27092	1466	2953	763	743	495	0	25734	1318	-5,0
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	<b>12700</b>	<b>2510</b>	<b>4210</b>	<b>887</b>	<b>2728</b>	<b>169</b>	<b>545</b>	<b>10139</b>	<b>1456</b>	<b>-20,2</b>
FRIULI V. GIULIA	6621	432	1084	132	729	29	287	5937	255	-10,3
LAZIO	7621	2617	5172	1085	1510	805	449	6092	1551	-20,1
LIGURIA	6803	732	1615	513	896	121	93	5924	202	-12,9
LOMBARDIA	4158	571	2152	493	948	260	0	2679	609	-35,6
MARCHE	3416	916	1575	413	637	249	41	158	3124	-95,4
MOLISE	491	183	231	76	33	24	17	532	33	8,4
PIEMONTE	274	432	542	194	283	31	0	175	54	-36,1
PUGLIA	11240	1398	2332	700	379	728	270	10898	661	-3,0
SARDEGNA	6601	437	1357	234	401	333	61	6322	81	-4,2
SICILIA	20471	1987	6995	823	1165	394	0	18450	2020	-9,9
TOSCANA	4690	1027	1436	486	483	281	187	3741	1007	-20,2
P.A.TRENTO	119	78	142	29	80	23	15	88	0	-26,1
UMBRIA	1133	230	825	181	372	143	106	689	121	-39,2
VALLE D'AOSTA	18	13	16	4	6	0	1	7	14	-61,1
VENETO	5134	743	2535	380	1141	141	125	4079	277	-20,5
P.A.BOLZANO	176	85	64	11	19	2	36	105	126	-40,3
<b>TOTALI</b>	<b>125815</b>	<b>17169</b>	<b>38528</b>	<b>8322</b>	<b>13279</b>	<b>4533</b>	<b>2415</b>	<b>107629</b>	<b>13754</b>	<b>-14,5</b>
(*) I dati della colonna (H) sono stati calcolati sottraendo dal carico (A+B) i procedimenti definiti (D+E+I)										
- Il numero dei giudizi definiti (somma colonna D;E;I) dà il numero 35355 a cui andrebbero aggiunti 2415 sentenze in corso di deposito.										



## SENTENZE ED ORDINANZE DEPOSITATE NELL' ANNO 2004

### GIUDIZI DI RESPONSABILITA'

Sentenze depositate	<b>68</b>
---------------------	-----------

Sentenze di condanna	<b>41</b>
----------------------	-----------

Importi addebitati	€ 1.522.480,66
--------------------	----------------

Sentenze di assoluzione	<b>14</b>
-------------------------	-----------

Altre sentenze	<b>13</b>
----------------	-----------

Procedimenti monitori	<b>15</b>
-----------------------	-----------

Importi addebitati	€ 11.720,00
--------------------	-------------

Ordinanze depositate	<b>30</b>
----------------------	-----------

### GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE

Sentenze depositate	<b>6</b>
---------------------	----------

## CONTI GIUDIZIALI

Enti tenuti alla presentazione dei conti	Numero conti presentati nell'anno 2004				
	Tesoriere	Economo	Agente contabile	Consegnatario	Consegnatario titoli azionari
Regione	1				
Provincia	7	9	13	18	3
Comune	232	268	887	463	109
Unione Comuni	4	1	1	1	1
Comunità Montane	3	3	1	3	
Consorzi	3	1	2		
Altri	4	2		1	
<b>TOTALI</b>	<b>254</b>	<b>284</b>	<b>904</b>	<b>486</b>	<b>113</b>

I conti presentati nell'anno 2004 ammontano a numero 2093 di cui 1688 relativi al solo anno 2003

<b>Enti erariali</b>	Numero totale conti presentati	424	di cui	244	relativi all'anno 2003
----------------------	--------------------------------	-----	--------	-----	------------------------

Situazione della presentazione annuale dei conti degli Enti Locali relativi alla gestione dal 1999 al 2003 nell'anno di competenza																							
(es. anno 1999 da presentarsi nel 2000)		1999				2000				2001				2002				2003					
Enti	Numero Enti	Tesoriere	economo	Agenti cont	Consegnatario	Tesoriere	economo	Agenti cont	Consegnatario	Tesoriere	economo	Agenti cont	Consegnatario	Tesoriere	economo	Agenti cont	Consegnatario beni	Consegnatario titoli azionari	Tesoriere	economo	Agenti cont	Consegnatario beni	Consegnatario titoli azionari
		Regione	1	1	1	1	1					1				1					1		
Provincia	9	7	0	4	0	6	6	3	1	6	6	3	1	7	8	14	2	3	7	8	13	18	3
Comune	341	175	31	100	0	213	184	137	7	210	185	139	18	259	209	682	205	6	232	211	687	388	89
Unione Comuni - Comunità Montane - Consorzi - Altri		17	0	2	1	21	10	7	1	18	9	8	1	18	6	13	1		13	7	4	5	1

Giacenza dei conti giudiziari al 31/12					
	Regione Province Comuni	Consorzi e/o Comunità	Altri Enti	Enti Erariali	Totale
Anno 2003	6.126	177	89	3.610	10.002
Anno 2004	8.222	194	91	3.828	12.335

SITUAZIONE ANNUALE (Conti Pervenuti ed estinti nel corso dell'anno 2004)							
Comuni Pervenuti	Comuni Estinti	Consorzi Comunità Pervenuti	Consorzi Comunità Estinti	Enti Erariali Pervenuti	Enti erariali Estinti	Altri pervenuti	Altri Estinti
2062	314	16	15	424	226	15	13

## RIEPILOGO ATTIVITA' SVOLTA NEL 2004

Vertenze pendenti al 31/12/2003	2.006
Vertenze aperte nell'anno	1397
Archiviazioni	864
Giudizi di responsabilita'	36
Conclusioni giudizi ad istanza di parte	15
Giudizi per resa di conto	5
Giudizi di interpretazione	1
Vertenze pendenti al 31/12/2004	2.483

Udienze	11
Giudizi discussi	68
Appelli	8

Sequestri conservativi	1
Importi richiesti	€ 26.262,23
Importi concessi	€ 26.262,23

Istruttorie	702
Inviti a dedurre (n° vertenze)	49
" (n° persone)	177

Audizioni	20
Estinzione conti giudiziali	509

RIEPILOGO GIUDIZI DI RESPONSABILITA' INTRODOTTI  
NELL'ANNO 2004 SUDDIVISI PER TIPOLOGIA EVENTO

CODICE	TIPOLOGIA EVENTI	N
A	ATTIVITA' LIMITATIVE PROPRIETA'	1
B	DANNO AMBIENTALE	
C	DANNEGGIAMENTO BENE PUBBLICO	5
D	BILANCIO , CONTO DEL PATRIMONIO	
E	ATTIVITA' CONTRATTUALE	1
F	ENTRATE	1
G	EROGAZIONE SOMME NON DOVUTE	1
K	MANCATA UTILIZZAZIONE RISORSE FIN.	
I	INCIDENTI	15
L	INFORTUNI ALUNNI	1
M	RITARDI NEL PROCEDIMENTO	3
N	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	1
O	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
P	OPERE PUBBLICHE	
Q	PERSONALE	2
R	RENDICONTAZIONE	
S	REATI COMMESSI DA PUBBLICI DIPEND.	2
T	TANGENTOPOLI	
U	RISARCIMENTO DANNI A TERZI	
V	VERIFICHE AMMINISTRATIVE CONTABILI	3
	TOTALE	36

**RIEPILOGO ISTRUTTORIE IN CORSO  
SUDDIVISE PER TIPOLOGIA EVENTO**

CODICE	TIPOLOGIA EVENTI	N
A	ATTIVITA' LIMITATIVE PROPRIETA'	36
B	DANNO AMBIENTALE	11
C	DANNEGGIAMENTO BENE PUBBLICO	254
D	BILANCIO , CONTO DEL PATRIMONIO	147
E	ATTIVITA' CONTRATTUALE	133
F	ENTRATE	450
G	EROGAZIONE SOMME NON DOVUTE	141
K	MANCATA UTILIZZAZIONE RISORSE FIN.	21
I	INCIDENTI	455
L	INFORTUNI ALUNNI	29
M	RITARDI NEL PROCEDIMENTO	30
N	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	88
O	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	108
P	OPERE PUBBLICHE	86
Q	PERSONALE	217
R	RENDICONTAZIONE	11
S	REATI COMMESSI DA PUBBLICI DIPEND.	82
V	VERIFICHE AMMINISTRATIVE CONTABILI	105
W	ALTRO	78
	TOTALE	2482